

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

(Chiarimento)
PROT. n° 0005913

Roma, 23 aprile 2019

OGGETTO: quesiti inerenti il D.M. 3 agosto 2015 in relazione al carico d'incendio ed agli impianti. di protezione attiva.

In riscontro ai quesiti formulati con la nota a margine indicata, si rappresenta quanto segue:

- a) Nel concordare con il parere espresso da codesta Direzione regionale, si evidenzia infatti che la generica dicitura "elevato carico d'incendio specifico" è stata intenzionalmente utilizzata per meglio evidenziare come la necessità di adottare il livello di prestazione IV della misura S6 derivi prettamente dalla specifica valutazione del rischio per ogni singolo caso in studio, sulla base di una pluralità di fattori e non esclusivamente su di un valore prefissato del carico d'incendio.
- b) Relativamente al secondo quesito posto, si fa osservare che nell'ambito delle soluzioni conformi si deve far ricorso a norme e documenti emanati dall'Ente di normazione nazionale, sia per le reti di idranti che per i sistemi automatici di controllo o estinzione degli incendi. Per entrambe le casistiche, si potrà far ricorso a norme e documenti diversi da quelli emanati dall'Ente di normazione nazionale nell'ambito delle soluzioni alternative di cui al p.to G.2.6 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i..

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando provinciale VV.F. di XXXX relativo agli argomenti in oggetto.

Esaminata la documentazione si rappresenta il parere dello scrivente ufficio:

- a) l'adozione del livello di prestazione IV per la misura "controllo dell'incendio" di cui al cap. S.6 del DM 03/08/2015 è strettamente legata alle risultanze dell'analisi del rischio. Il riferimento ad "*elevato carico d'incendio specifico q_f* " rappresenta solo uno degli elementi di valutazione ed in tal senso non sono definibili valori di riferimento oltre i quali sia necessaria l'adozione delle soluzioni corrispondenti al livello IV, come ad esempio l'installazione di sistemi automatici di controllo o estinzione degli incendi. Nell'ambito di tale valutazione si ritiene importante tenere conto anche della velocità di propagazione dell'incendio, che può essere determinante per valutare la possibilità di controllo dell'incendio con sistemi manuali;
- b) nell'ambito della misura "controllo dell'incendio" di cui al cap. S.6 del DM 03/08/2015 sono definite le soluzioni conformi per i diversi livelli di prestazione. Dalla lettura dei punti S.6.6.2 c.3 ed S.6.6.3 c.4 si evince che nell'ambito delle soluzioni conformi il ricorso a norme e documenti tecnici diversi da quelli adottati dall'ente di normazione nazionale (ed indicati al punto S.6.7) è possibile per i sistemi automatici di controllo o estinzione degli incendi ma non per la rete idranti. Nel sottolineare che l'applicazione di tali norme e documenti deve essere completa ed idonea per la realizzazione prevista, non si ritiene che debbano essere confrontate le prestazioni con quelle dell'analogo impianto progettato secondo le norme adottate dall'ente di normazione nazionale.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

Si premette che il Geom. XXXX ha formulato a questo Comando due distinti quesiti (prot. n. xxxx del xx/xx/xxx e prot. n. xxxx del xx/xx/xxxx), allegati ad ogni buon fine in copia e relativi nello specifico rispettivamente a:

- definizione di "*elevato valore del carico di incendio specifico q_f* " così come indicato nella tabella S.6-2 (livello IV di prestazione) del punto S.6.3 del capitolo S.6 dell'allegato 1 al D.M. 03/08/2015
- possibilità di libera scelta (da parte del progettista e del titolare dell'attività) di adottare regole tecniche per la progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di protezione attiva secondo i criteri esposti nell'allegato 1 al D.M. 03/08/2015 (punto G.1.14 del Capitolo G, punti S.6.7 e S.6.9 del capitolo S6).

Ciò premesso, si rileva quanto segue in relazione ai suddetti due quesiti:

- a) per quanto riguarda la definizione di "*Elevato valore del carico di incendio specifico q_f* " il suddetto professionista, dopo varie argomentazioni, conclude che il termine elevato carico d'incendio specifico debba necessariamente coniugarsi con la contestualizzazione dell'attività o del compartimento senza essere assunto come valore assoluto e che l'adozione di impianti di protezione attiva (quali gli impianti di spegnimento automatico) debbano/possano essere adottati (se non specificatamente disposto da norme specifiche di

prevenzione incendi) per determinare valori di carico di incendio specifico di progetto Q_{fd} compatibili con i valori di resistenza al fuoco delle strutture e degli elementi di separazione/compartimentazione.

Al riguardo questo Comando è del parere che l'adozione di impianti di protezione attiva (quali ad es. impianti di spegnimento automatico), che può costituire in senso generale una misura aggiuntiva/facoltativa per determinare valori di carico di incendio specifico di progetto Q_{fd} compatibili con i valori di resistenza al fuoco delle strutture e degli elementi di separazione/compartimentazione dell'attività o del compartimento, può costituire invece un obbligo normativo qualora la stessa attività o compartimento rientrino nelle previsioni del livello IV di prestazione di cui alla tabella S.6-2 del capitolo S.6 dell'allegato al D.M. 03/08/2015.

- b) per quanto la possibilità di libera scelta (da parte del progettista e del titolare dell'attività) di adottare regole tecniche per la progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di protezione attiva, il suddetto professionista, dopo varie argomentazioni, conclude che l'attuale assetto normativo consenta l'adozione di norme tecniche per la progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti di protezione attiva non limitate alle sole norme italiane UNI ed UNI EN.

Al riguardo questo Comando è del parere che l'adozione per gli impianti di protezione attiva di norme differenti dalle norme italiane UNI ed UNI-EN (ad es. norme basate su standard internazionali) possa essere ammessa (sempre nei limiti previsti dal D.M. 03/08/2015) in senso generale, ferma restando in ogni caso l'equivalenza prestazionale degli stessi impianti con gli analoghi impianti progettati secondo le norme italiane (qualora esistenti).

Si resta in attesa delle valutazioni al riguardo della superiore Direzione Regionale in indirizzo.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)